



AEres - Venezia per l'altraeconomia  
via Trieste 82/c - 30175 Venezia Marghera  
c.f. 90137270279  
aeresvenezia@gmail.com / www.aeresvenezia.it

## *AEres - Venezia per l'altraeconomia*

# STATUTO

### **Art. 1 Denominazione**

E' costituita in Venezia un'associazione denominata "*AEres - Venezia per l'altraeconomia*".

### **Art. 2 Ambito Territoriale e sede**

L'associazione opera nel territorio regionale del Veneto, e in particolare nell'ambito amministrativo della Provincia di Venezia.

La sede legale dell'associazione *AEres - Venezia per l'altraeconomia* è ubicata in via Trieste 82/c 30175 a Marghera (Venezia).

### **Art. 3 Durata**

L'associazione *AEres - Venezia per l'altraeconomia* ha durata a tempo indeterminato e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci approvata con il voto favorevole di almeno il 75% degli iscritti.

### **Art. 4 Scopo e attività**

L'associazione *AEres - Venezia per l'altraeconomia* non ha scopo di lucro ed ha come scopo fondamentale quello di costruire e sostenere una "Rete di Economia Solidale e Sociale (RES)" Veneziana tra le realtà che operano nell'economia solidale e sociale del



territorio, per arrivare in prospettiva alla strutturazione di un vero e proprio “Distretto di Economia Solidale (DES)” basato su modalità alternative di produzione (alimenti biologici, prodotti locali e sfusi, ecc.), consumo (filiera corta, gruppi di acquisto, ecc.), risparmio (finanza etica, microcredito, ecc.) e lavoro (cooperazione sociale di inserimento lavorativo, ecc.).

L'associazione *AEres - Venezia per l'altraeconomia* riconosce nel Comune di Venezia il proprio promotore e potrà stipulare con esso Patti di Sussidiarietà attraverso cui verranno formalizzati i reciproci impegni di collaborazione nel perseguimento delle rispettive finalità e funzioni, con riferimento agli scopi dell'associazione.

L'associazione *AEres - Venezia per l'altraeconomia* fonda la propria azione sui principi dell'economia solidale. Per economia solidale si intende un'economia che non abbia come priorità la massimizzazione del profitto, ma che valorizzi le relazioni, che riconosca un'equa ripartizione delle risorse per tutti, che assuma come principi del proprio agire anche il benessere e i diritti delle persone, la funzione sociale, la difesa dei beni comuni e dell'ambiente.

L'associazione si riserva di intraprendere direttamente o indirettamente attività economiche connesse e complementari al solo scopo dell'autosostentamento delle attività finalizzate direttamente al perseguimento delle finalità statutarie; tali attività sono soggette a contabilità separata.

L'associazione *AEres - Venezia per l'altraeconomia* persegue tale scopo attraverso azioni che tendano a:

- a. valorizzare relazioni di tipo cooperativo;
- b. valorizzare la dimensione locale;
- c. diffondere i valori di giustizia e sostenibilità sociale, in particolare nei seguenti ambiti:
  - Lavoro,
  - Mercato,
  - Finanza e Risparmio,
  - Solidarietà Internazionale.
- d. promuovere concretamente la sostenibilità ecologica in tutte le attività dell'associazione.



Tali principi saranno dettagliati nel Regolamento.

### **Art. 5 Ammissione, recesso ed esclusione dei Soci**

La partecipazione all'associazione *AEres - Venezia per l'altraeconomia* è libera e volontaria. Possono aderire all'associazione *AEres - Venezia per l'altraeconomia* soggetti collettivi privati o pubblici, di natura economica e non, ed imprenditori individuali, che si impegnino a perseguire la realizzazione dei principi espressi all'Art. 4.

In particolare, l'ammissione all'Associazione e la permanenza in essa sono subordinate ai seguenti impegni, in quanto compatibili con la natura degli aspiranti Soci:

- realizzare attività di utilità sociale, progetti relativi alla costruzione della RES, o comunque attività coerenti con i principi espressi all'Art. 4;
- praticare attività che in prevalenza attengono agli ambiti dell'altraeconomia così come definita dall'insieme dei principi espressi all'Art. 4;
- svolgere attività che interessino prevalentemente il territorio della Provincia di Venezia. E' possibile ammettere l'iscrizione all'associazione anche di realtà di altre province del Veneto nei casi in cui la loro specifica attività o competenza non trovi rispondenza in altri soggetti dell'area veneziana oppure nel caso in cui si riscontri l'esistenza di scambi e relazioni consolidate.

L'ammissione dei nuovi Soci viene approvata dall'Assemblea dei Soci, previo parere del Comitato dei Garanti. L'eventuale mancata ammissione deve essere motivata e comunicata all'interessato.

I Soci possono cessare per recesso o per esclusione.

Sono cause di esclusione dalla qualità di Socio:

- la perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- l'inosservanza reiterata dello Statuto, dei Regolamenti interni all'associazione, delle deliberazioni adottate dall'associazione;
- lo svolgimento di attività in contrasto con l'interesse sociale o che arrechino grave danno all'associazione stessa;



- il mancato versamento della quota sociale annuale.

L'esclusione viene pronunciata dall'Assemblea dei Soci su conforme proposta del Comitato dei Garanti, che è tenuto a dare comunicazione preventiva, tramite raccomandata A/R, al Socio dell'avvio del procedimento di esclusione; questo ultimo potrà rappresentare le proprie ragioni al Comitato dei Garanti, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta.

Fermo quanto previsto dalla legge, contro il provvedimento di esclusione è ammesso il ricorso in opposizione all'Assemblea di Soci entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso. L'assemblea è tenuta ad esprimersi entro 60 giorni.

Ogni Socio ha la facoltà di recedere in ogni momento dall'Associazione, previo preavviso di mesi tre ed il pagamento di ogni somma dovuta all'Associazione ed in particolare della quota associativa annuale relativa all'anno in corso.

#### **Art. 6 Diritti e doveri dei Soci**

I diritti/doveri dei Soci sono:

1. rispettare il presente Statuto, i Regolamenti dell'associazione, le deliberazioni adottate dalla stessa e gli impegni assunti nei confronti dell'Associazione;
2. partecipare alla vita associativa così come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento interno;
3. versare la quota di ingresso, stabilita dall'Assemblea dei Soci;
4. versare la quota associativa annuale;
5. promuovere e sostenere le iniziative dell'associazione, collaborando concretamente e lealmente con gli altri associati;
6. essere informati sulle attività dell'associazione;
7. usufruire degli spazi, delle attrezzature, dei servizi, della attività in genere dell'associazione, nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento e dalle decisioni degli Organi sociali.



## **Art. 7 Patrimonio e quote associative**

Il patrimonio dell'associazione, costituito a garanzia dei terzi, è stabilito in euro 25000 (venticinquemila).

Concorrono a formare le risorse ordinarie dell'associazione:

- le somme ed i beni da chiunque conferiti a tale scopo;
- gli utili accertati in occasione dell'approvazione del conto consuntivo e che l'Assemblea dei Soci destini a tale scopo;
- le quote di ingresso versate dai Soci al momento dell'ammissione, che il Consiglio Direttivo non disponga espressamente di destinare all'incremento patrimoniale;
- le quote associative annuali.

Ogni aspirante Socio è tenuto a versare al momento dell'ammissione all'associazione una quota associativa di ingresso, nell'entità stabilita dall'Assemblea dei Soci, che non verrà in nessun caso restituita.

Ogni Socio è tenuto al versamento, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio preventivo, di una quota associativa annuale di importo stabilito dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Nella fissazione delle quote di ingresso e delle quote associative annuali, si dovrà tener conto dei principi che sono posti a fondamento dell'Associazione: esse non potranno essere fissate in entità tale da costituire grave ostacolo all'adesione o alla permanenza quali Soci di soggetti aventi modeste capacità economiche.

Ogni Socio può chiedere di sostituire in parte il versamento in denaro della quota annuale con la prestazione di beni o servizi non retribuiti; la quota minima da versare in denaro e i criteri delle modalità alternative sono approvati dall'assemblea; l'ammissione alle modalità alternative sono approvate annualmente dal Consiglio Direttivo previo parere del Comitato dei Garanti.

In nessun caso è ammessa la restituzione ai Soci di quanto versato e la distribuzione di utili agli stessi.



## **Art. 8 L'Assemblea dei Soci**

Sono compiti dell'Assemblea dei Soci:

- definire gli obiettivi, le strategie e i possibili sviluppi dell'associazione, sia a breve che a lungo termine;
- elaborare annualmente le linee programmatiche e le modalità di verifica dell'attuazione del "patto di sussidiarietà" con l'Ente promotore Comune di Venezia;
- elaborare, promuovere e approvare progetti, idee, attività che abbiano come oggetto il sostegno e la diffusione dell'altraeconomia;
- definire criteri per l'uso e la gestione degli spazi e delle attrezzature assegnate o in dotazione all'associazione individuando eventualmente dei soggetti gestori;
- deliberare l'affidamento di servizi a soggetti gestori secondo quanto previsto nel Regolamento interno dell'associazione;
- deliberare l'ammissione di nuovi Soci;
- deliberare l'esclusione dei singoli Soci;
- approvare e modificare i regolamenti;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Comitato dei Garanti;
- nominare il Revisore Contabile;
- modificare lo Statuto, con la presenza di almeno il 75% dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione;
- approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo dell'associazione;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente almeno cinque volte all'anno e ogniqualvolta sia opportuno per stabilire particolari iniziative volte a realizzare gli scopi associativi e per discutere temi di interesse generale.

Ogni Socio è tenuto a partecipare ad almeno 2/3 (due terzi) delle assemblee convocate in un anno; in caso di assenza ad oltre 1/3 delle assemblee il Comitato dei Garanti potrà proporre l'esclusione dall'Associazione.



Le assemblee sono da ritenersi valide con la presenza della metà più uno dei Soci.

Non è ammessa la delega. I Soci che per giustificato motivo non possano presenziare alle Assemblee possono far pervenire contributi scritti in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno. Tali contributi vengono considerati al fine del conteggio delle presenze annue del singolo Socio, ma non al fine del raggiungimento del quorum costitutivo delle assemblee ed al fine dell'espressione del voto.

Il Presidente è tenuto a convocare l'assemblea ove ne venga richiesto, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, dal Comitato dei Garanti o da almeno 1/10 dei Soci. La convocazione dell'assemblea deve essere corredata dall'ordine del giorno ed inviata ai Soci nei tempi e nei modi stabiliti dal Regolamento dell'Associazione, tali comunque da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei Soci.

L'associazione opera per garantire la più ampia partecipazione e il consenso più largo possibile da parte dei Soci; a tale scopo, l'assemblea dei Soci è tenuta a prendere in debita considerazione anche i contributi scritti pervenuti nei termini stabiliti dal Regolamento interno all'associazione.

Salve le eccezioni previste dal presente Statuto, le deliberazioni sono approvate se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti. L'Assemblea delibera per voto palese e, qualora ci sia la richiesta anche di un singolo Socio, per scrutinio segreto.

Ogni Socio ha diritto ad esprimere un solo voto attraverso un proprio rappresentante.

Nel caso in cui una persona appartenga a più di una organizzazione iscritta all'associazione è consentito alla persona medesima di rappresentare, su delega scritta, anche al fine del raggiungimento del quorum oltre che dell'espressione del voto, non più di due di tali organizzazioni.

## **Art. 9 Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci, è costituito da un numero dispari di Soci compreso tra 5 e 9 e dura in carica due anni. Ciascuno dei Soci può essere eletto nel Direttivo per non più di due mandati consecutivi.



Il Consiglio Direttivo è convocato per iscritto dal Presidente con indicazione dell'ordine del giorno e con almeno cinque giorni di preavviso; delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Qualora uno o più dei componenti cessino dall'incarico, l'assemblea dei Soci elegge i sostituti che durano in carica per lo stesso periodo di quelli che hanno sostituito.

Il direttivo delibera su tutti gli argomenti che non siano attribuiti alla competenza dell'Assemblea dei Soci o del Comitato dei Garanti, ed in particolare ha la funzione di:

- curare le comunicazioni interne ed esterne all'associazione;
- relazionare periodicamente in merito al versamento delle quote associative e alla partecipazione da parte dei Soci alla vita dell'associazione, e, qualora se ne ravvisino gli estremi, attivare il Comitato dei Garanti;
- accogliere, ai sensi dell'articolo 7, penultimo comma, le richieste di conversione del versamento in denaro della quota annuale con la prestazione di beni o servizi non retribuiti;
- coordinare le attività dell'associazione;
- coordinare e gestire l'utilizzo degli spazi assegnati all'associazione;
- rendere operative le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci attraverso l'attivazione di specifici gruppi di lavoro o affidando specifici incarichi;
- individuare ed eleggere fra i propri componenti il Presidente ed il vice Presidente;
- stabilire l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea dei Soci;
- fungere da punto di riferimento organizzativo dei Soci e da canale di collegamento dei Soci fra essi stessi e fra essi e l'Assemblea;
- elaborare e proporre all'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo.

#### **Art. 10 Il Presidente**

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, ha il compito di portare ad esecuzione le decisioni degli Organi dell'associazione, di promuovere e coordinare l'attività dell'associazione, di presiedere le Assemblee dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo. In sua assenza le funzioni del Presidente vengono assunte dal vice Presidente.





### **Art. 11 Conflitto di interesse**

Trovano applicazione nei confronti di Soci ed Amministratori, in quanto compatibili con il presente Statuto e con la natura dell'Associazione, le norme sul conflitto di interessi di cui agli articoli 2373 e 2391 C.C.

### **Art. 12 Gruppi di Lavoro**

L'associazione può organizzarsi per Gruppi di Lavoro, in relazione alle iniziative intraprese o da intraprendere.

I Gruppi di Lavoro riportano agli Organi competenti le riflessioni e le proposte elaborate al loro interno, per il loro esame ed eventualmente per la loro approvazione.

Ogni Gruppo di Lavoro è auto organizzato e può coinvolgere nelle sue attività anche non Soci, che comunque si ispirino a quanto espresso nel presente Statuto.

### **Art. 13 Il Comitato dei Garanti**

Il Comitato dei Garanti è costituito da tre componenti eletti, tra Soci e non soci, dall'Assemblea dei Soci e dura in carica due anni.

Le funzioni del Comitato dei Garanti sono:

- esprimere il proprio parere in merito all'ammissione di nuovi Soci;
- vigilare sul mantenimento dei requisiti di iscrizione, sul rispetto dei principi e degli impegni presi da parte dei Soci e porre in essere ove ritenuto necessario la procedura per l'esclusione di Soci;
- sottoporre all'Assemblea dei Soci ogni questione che venga ritenuta rilevante sotto il profilo del rispetto dello Statuto e della correttezza delle decisioni e dell'operato degli Organi dell'associazione;



- intervenire, con funzioni di amichevole compositore, ogni qual volta tale intervento sia richiesto dai Soci interessati in relazione a diverbi insorti tra loro, tra Soci e Organi dell'associazione nonché tra Organi dell'associazione con riferimento alle attività dell'associazione.

#### **Art. 14 Il Revisore Contabile**

L'organo di Revisione Contabile è costituito da una sola persona nominata dall'Assemblea dei Soci e scelta tra persone con comprovata esperienza in materia, anche non Socia.

Il Revisore Contabile dura in carica due anni.

I compiti del Revisore Contabile sono:

- controllare l'amministrazione dell'associazione;
- verificare la regolare tenuta della contabilità;
- verificare la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.

A tal fine il Revisore Contabile può accedere alla documentazione amministrativa e contabile dell'associazione e partecipare alle riunioni del Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 15 Norme finali e transitorie**

Sino a diversa determinazione dell'Assemblea dei Soci, le quote patrimoniali di adesione all'Associazione sono così determinate:

- € 100 per gruppi informali organizzati di cittadini;
- € 200 per associazioni senza finalità di profitto (culturali, di volontariato o similari);
- € 500 per Enti pubblici, cooperative, imprese anche individuali e altri soggetti.

Sino a diversa determinazione dell'Assemblea dei Soci, le quote associative annuali sono così determinate: € 100 minimo più 20 ore/persona minimo uguali per tutti, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'articolo 7, penultimo comma, di conversione del versamento in denaro della quota annuale con la prestazione di beni o servizi non retribuiti.



AEres - Venezia per l'altraeconomia  
via Trieste 82/c - 30175 Venezia Marghera  
c.f. 90137270279  
aeresvenezia@gmail.com / [www.aeresvenezia.it](http://www.aeresvenezia.it)

E' compito del Consiglio Direttivo richiedere alla Regione Veneto il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo verrà devoluto al Comune di Venezia per la realizzazione di attività uguali o analoghe.

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.